

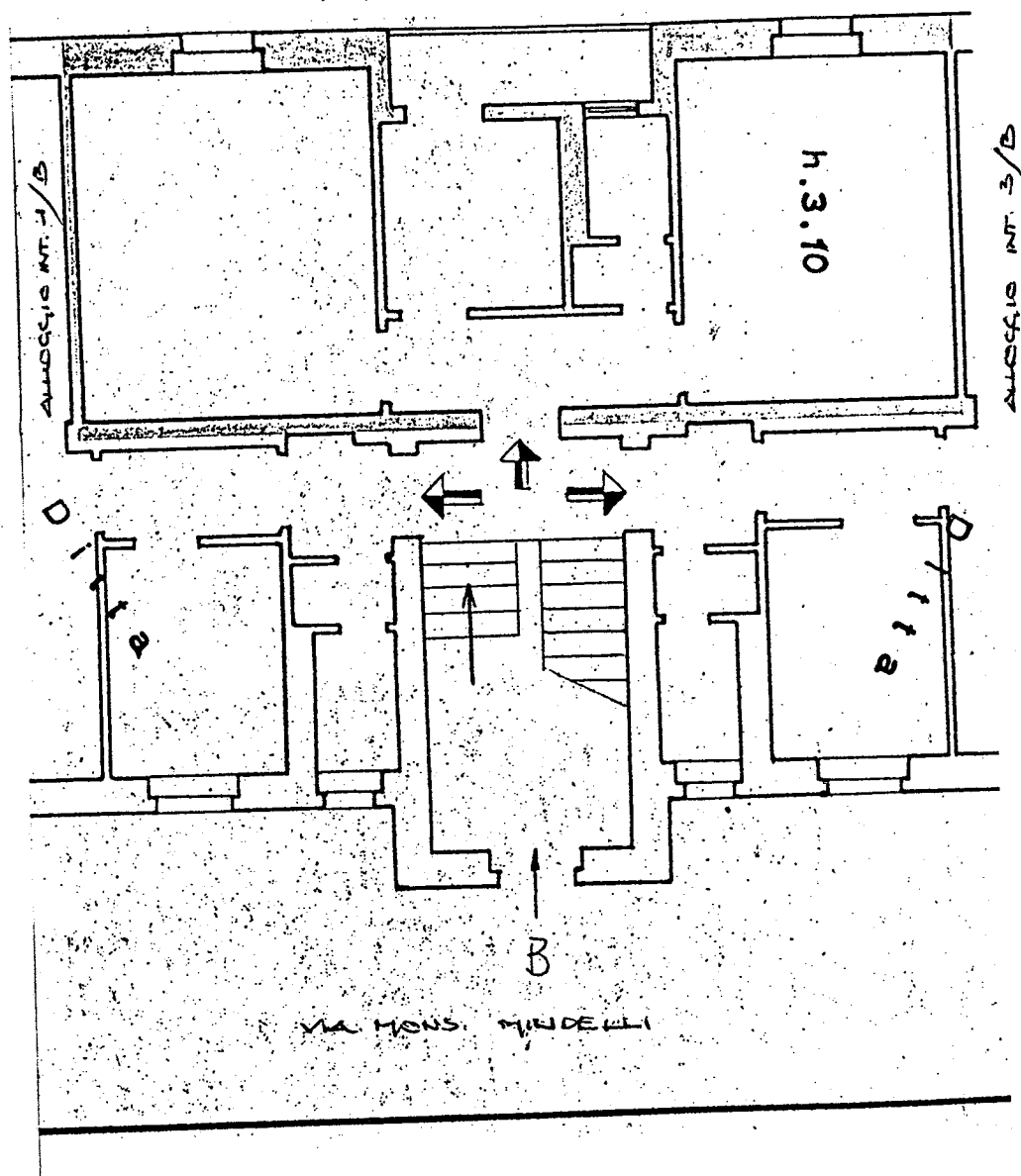
OSTUNI

LOTTO 2°

VIA MONS. MINDELLI CIV. 44

PIANO RIALZ. SCALA B INT. 2

VIA PROV. OSTUNI - Ceglie



Normale 140 Boll. Uff. 1915

## DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

## UFFICIO DEL REGISTRO

di .....  
N. .... vol. .... delle denunce  
Art. .... del campione unico  
(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45  
del Bollettino demenziale 902)

(1) Cognome, nome, luogo e data di nascita del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

## DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimoranti e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara NO di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti e (3) ed il

Sig. BAGNUOLO SANTE

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1963

## OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. D/2 del 2° lotto  
OSTUNI  
di Case Popolari nel Comune di

Durata della locazione: dal 10-8-1963 al 10-8-1964

Corrispettivi pattuiti: L. 3444 mensili anticipate

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. 532 15960

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del  
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 19 Agosto 1963

DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 19 al N. 2838

vol. .... foglio .... registro Atti privati, ed esatte lire

28 AGO. 1963

IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Calasso)

(\*) Bollo a calendario.

IL CASSIERE

CARMINE MAGNANTE



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono .....

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

*Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).*

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

*Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).*

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

*Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.*

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tassa o bollo  
(art. unico della legge 24-11-1963, n. 1233)

MODULARIO  
F. - Tasse - 2

In caso d'uso  
è applicabile la tassa  
di bollo cui all'art. 9  
Legge sul Bollo  
(nota)

Ai sensi dell'art. 74

Legge del Registro

Esemplare da restituire al denunciante

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

# DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

## UFFICIO DEL REGISTRO

di .....  
N. .... vol. .... delle denunce  
Art. .... del campione unico  
(47, ultimo capoverso, della normale n. 45  
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

## DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I 1 sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente  
dell' I. A. C. P.

dimoranti (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara ..... di avere verbalmente stipulato le seguenti  
convenzioni fra essi ..... denunzianti (3) ..... ed il  
Sig. **BAGNULO SANTE**

..... hanno avuto  
..... convenzioni che (4) .....  
..... 10 - 8 ..... 62  
esecuzione col giorno (5) ..... 19 .....

## OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: .....  
Appartamento n. 28 del 2° lotto  
di Case Popolari nel Comune di **OSTUNI**

Durata della locazione: .....  
dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1963

Corrispettivi pattuiti: .....  
L. 3444- mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del  
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI

A ..... , addi .....

27 Agosto 1962

IL DENUNZIANTE (7)

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addi ..... 23 AGO 1962 ..... al N. 1693

vol. .... foglio ..... registro Atti privati, ed esatte lire seventadici

IL CASSIERE

(\*) Bollo e calendario.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Davide Fasano)

## ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

### Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

### Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

### Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono .....

o) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

### Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

### Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

*Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).*

### Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

*Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).*

### Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

*Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.*

### Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

# DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

## UFFICIO DEL REGISTRO

## DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt. o (1) Com.te. Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant. e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziant. e (3) ed il

Sig. BAGNULO Sante

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 - 19 59

## OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 26 del 2° lotto

di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1959 al 10 - 8 - 1960

Corrispettivi pattuiti L. 2.820 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del  
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 24 AGO 1959 19 59



I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te. Com.te. Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 28 AGO. 1959 19 al N. 1194

vol. registro foglio Atti privati, ed esatte lire Cinquemila

(\*) Bollo a calendario.



IL DIRETTORE

G. DIRETTORE

Giovanni Carasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono .....

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

*Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).*

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

*Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).*

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

*Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.*

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

# DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

## UFFICIO DEL REGISTRO

di .....

N. .... vol. .... delle denunce

Art. .... del campione unico

(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45  
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-  
ziante o dei denunzianti e indicazione se  
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in  
proprio oppure per conto di (cognome,  
nome, paternità e domicilio del condut-  
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,  
nome, paternità e domicilio delle altre  
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-  
zione delle convenzioni, escluse le indica-  
zioni non preordinate al solo scopo della li-  
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

## DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt. o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant. e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara ..... di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess. o denunziant. e (3) ed il

Sig. *Baguolo Sante*

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 19 58

## OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 26 del 2 lotto  
di Case Popolari nel Comune di Ostuni

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 2820 mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del  
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 19 58

I DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì

vol. .... foglio .... registro Atti privati, ed esatte lire

(\*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE





Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono .....

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

*Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).*

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

*Estratto della Tariffa della tassa di registro allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).*

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

*Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.*

Art. 18.

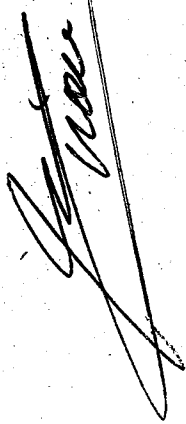
Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Da accertamenti eseguiti presso il 2° lotto Case Popolari di Ostuni, è risultato quanto appresso:

L'inquilino Bagnulo Sante Felice abitante al 2° lotto scala B intrno 26, da circa un anno é emigrato a Torino per ragioni di lavoro, e precisamente per badare alla sistemazione del figlio.

Dopo di che, a dire degli altri inquilini) il Bagnulo intende rebbe ritornare in Ostuni. Lo stesso viene in Ostuni saltuariamente ogni due o tre mesi. La sua abitazione é rimasta ammobigliata.

Ostuni li 12/3/962

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'S. Neri', written over a horizontal line.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

# DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

## UFFICIO DEL REGISTRO

N. .... vol. .... delle denunzie  
Art. .... del campione unico  
(47, ultimo capoverso, della normale n. 45  
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore  
(2) Dimora di ciascuno.  
(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).  
(4) Hanno avuto oppure avranno.  
(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).  
(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).  
(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

## DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I <sup>l</sup> sottoscritt<sup>o</sup> (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant<sup>e</sup> (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara ..... di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess<sup>o</sup> denunziant<sup>e</sup> (3) ed il

Sig. BAGNULO Sante

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 60

## OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. 26 del 2° lotto  
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione : dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti : L. 2.820 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 e 82 della legge del  
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1960



I DENUNZIANTE (7)  
IL PRESIDENTE IS

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 27 AGO 1960 al N. 562

vol. .... foglio .... registro Atti privati, ed esatte lire

(\*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono .....

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

*Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).*

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

*Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).*

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

*Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.*

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete ed impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

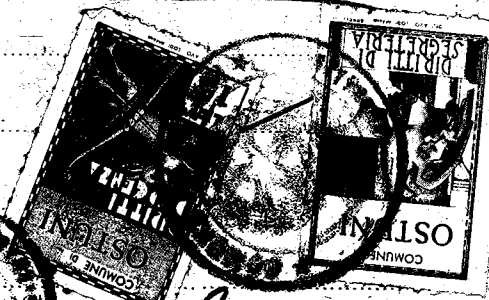
# COMUNE DI OSTUNI

PROVINCIA DI BRINDISI

IL SINDACO

CERTIFICA

che *Paolino La Te*  
*figlio di Giovanni*  
*di Polignano Consilic*  
*ha sua residenza in questo*  
*Comune.*



Si rilascia in carta per uso di

*laone*

Ostuni, li

*1.9.49*



IL SINDACO

*[Signature]*

Normale 140 Boll. Uff. 1915

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

# DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

## UFFICIO DEL REGISTRO

di .....

N. .... vol. .... delle denunzie

Art. .... del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45 del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

## DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt o (1) Com.te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe nella sua qualità di Presidente dell'I.A.C.P.

dimorant e (2) in Brindisi via Casimiro dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess. denunziante (3) ed il

Sig. BAGNULO SANTO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 20 AGO. 1954 19

## OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate Appartamento n.26 al 2° Lotte delle Case Popolari in Ostuni Via per Cellie

Durata della locazione: 20 AGO. 1954 10 AGO. 1955

Corrispettivi pattuiti: £. 2250 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

Brindisi 20 AGO. 1954



PRESIDENTE  
DENUNZIANTE (7)

Registrata la presente denuncia, addì 20 AGO. 1954 19 al N. 1364  
vol. .... foglio .... registro Affari privati, ed esatte lire 40 -



IL PROCURATORE

\*) Bollo a calendario.

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono .....

o) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La sopratassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

*Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).*

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

*Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).*

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti, alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

*Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.*

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

# DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

## UFFICIO DEL REGISTRO

di .....  
N. .... vol. .... delle denunzie  
Art. .... del campione unico  
(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45  
del *Bollettino demaniale* 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

## DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritto (1) Com.te Ubaldo

Vallarino nella sua qualità

di Presidente dell'I.A.C.P.

dimorant e (2) in Brindisi Via Casimiro

dichiara ..... di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess<sup>o</sup> ..... denunziant<sup>e</sup> (3) ed il

SIG. BAGNULO SANTE

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 20 Agosto 19 53

## OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 26 al 2° Lotto  
delle Case Popolari in Ostuni Via per Ceglie

Durata della locazione: dal 20 Agosto 1953 al 10 Agosto 1954

Corrispettivi pattuiti: £. 2.250 = mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del  
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI

27 AGO. 1953



I DENUNZIANTE (E)  
IO PRESIDENTE (E)  
(Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addi

3 SET. 1953

vol. .... foglio .... registro Atti privati, ed esatte lire

(\*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono .....

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

*Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).*

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

*Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).*

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

*Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.*

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

# DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

## UFFICIO DEL REGISTRO

di .....

N. .... vol. .... delle denunzie

Art. .... del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45  
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-  
ziante o dei denunzianti e indicazione se  
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in  
proprio oppure per conto di (cognome,  
nome, paternità e domicilio del condut-  
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,  
nome, paternità e domicilio delle altre  
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-  
zione delle convenzioni, escluse le indica-  
zioni non preordinate al solo scopo della li-  
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

## D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt o (1) Cam.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorante a (2) BRINDISI - Via Casimiro 9

dichiara ..... di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso ..... denunziante (3) ed il

Sig. *Bagnulo Sante*

..... convenzioni che (4) Hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 Agosto 19 57

## OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : ..... Appartamento n. 26 del 2 Lotta

di case popolari nel Comune di *Marone*

Durata della locazione : ..... dal 10 Agosto 1957 al 10 Agosto 1958

Corrispettivi pattuiti : ..... L. 2890 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del  
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 19 57.

I. DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

Cam.te Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 29 AGO 1957 al N. 172

vol. .... foglio ..... registro 416 privati, ed esatte lire *quattrocentoquarantasei*

(\*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono .....

.....  
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

*Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).*

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

*Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).*

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

*Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.*

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di .....  
N. .... vol. .... delle denunzie  
Art. .... del campione unico  
(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45  
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) **Con. te Ubaldo VAL-**

**LARINO** su **Giuseppe** nella sua qualità di **Presidente dell'I.A.C.P.**

dimoranti (2) **Brindisi-Via Casimiro**

dichiara ..... di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

**Sig. BAGNULO Santo di Giovanni**

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) **10 Agosto 19 56**

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: **Appartamento n. 26/B del 2° lotto  
di Case Popolari in Catani - Via per Baglio.-**

Durata della locazione: **Dal 10 Agosto 1956 al 10 Agosto 1957**

Corrispettivi pattuiti: **L. 2.820. - espelli anticipate.-**

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

**BRINDISI** 29 SET. 1956  
A ..... addi 19 .....



Registrata la presente denuncia addi ..... 19 ..... al N. **2085**

vol. .... foglio ..... registro **dei privati**, ed esatte lire **duecento**

(\*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono .....

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

*Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).*

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

*Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).*

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

*Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.*

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Spett.le Corte Provinciale case popolari  
presso il comune

Brindisi

Io sottoscritto Bagnulo Santo Felice di  
Giovanni di professione muratore abitante  
in Ostuni senza tetto chiedo a codesta  
Corte affinché mi conceda in affitto un  
quantino delle case popolari situate in questo  
comune.

Faccio presente che dal 10 u.s.  
alloggio presso un albergo col quale non  
potrei rimanere a lungo per ragioni  
economiche.

Sono disoccupato, con a carico quattro  
bambini di tenera età come risulta dalla  
situazione di famiglia.

Mia moglie Greco Rosa affetta di  
T.B.C. da circa due anni trova per  
ragioni alloggi ricoverata in sanatorio.

Per tanto rivolgo viva preghiera  
a codesta Corte affinché accenda il mio  
desiderio sopra chiesto.

Allego i documenti giustificativi  
tanto per la verità dei fatti.

Preferentemente saluto

Bagnulo Santo Felice.

Ostuni, li 7-8-1949

N. B. In caso di un benevolo acconsentimento  
prego volentieri dar avviso presso  
Lo Pardo Pietro via avv. Francese  
Box 11. Ostuni.



### Precetto per rilascio

L'avv. Cosimo Rapanà, quale procuratore di Talliente Vita fu Martino (mandato Notar Zurlo 25-2-1948), residente in agere di Ostuni contrada "Lamacavalle" ed elettivamente presso e nelle studie di esse avv. Cosimo Rapanà, in esecuzione della sentenza del Sig. Pretore di Ostuni in data 24 novembre 1948, notificata in data 14 dicembre 1948 con atto dell'uff. Giud. Vito Maffei, e dell'ordinanza del Sig. Pretore ~~in~~ data 14-2-1949, con la quale ~~ordinava~~ ordinava lo sfratto definitivo per il 10 giugno 1949 -

### I N T I M A

a Bagnule Santo Felice di Giovanni, residente in Ostuni, di rilasciare per il giorno innanzi cennato libera da persone e da cose, alla predetta Talliente Vita, la casa sita in abitato di Ostuni alla via Francesco

Box N° 9.

Con avvertenza che, in mancanza, si procederà alla esecuzione forzata.

Ostuni

31

maggio 1949

Istante l'avv. Cosimo Rapanà, quale procuratore di Talliente Vita fu Martino, residente in Ostuni, le sottoscritte Uff. Giud. della Preture di Ostuni, ove risiede, ha notificato il suespresso atto a Bagnule

11000 Puz  
V. J. Cyn  
N. Cauller  
July

Carlo Lotti  
L 203.28

an. G. Rapanà



Sante Felice di Giovanni, residente in Ostuni, insegnante  
dona copia nella sua abitazione a mani *ell. Brull*

*Felice con*

*Vito Maffiucci*



**Avviso di rilascio**

Ostuni *del 14* giugno 1949

Istante TALLIENTE Vita fu Martino, residente in Ostuni,  
le sottoscritte Uff. Giud. della pretura di Ostuni, in  
esecuzione della sentenza del Sig. Pretore di Ostuni  
in data 24-II-1948, notificata il 14 dicembre 1948, vi-  
ste il precetto notificato il 21 maggio 1949, viste il  
decreto del Sig. Pretore di Ostuni, che fissava il gior-  
no 10 giugno 1949 per l'esecuzione dello sfratto, no-  
tifica a BAGNULO Santo Felice di Giovanni, residente  
in Ostuni, precipuamente perchè esse Bagnulo si faccia  
trovare sul posto, nel suo interesse affinché le sue  
rebe non rimangano incustodite, essendo superflua la  
notifica di quest'atto dato che, in presenza di esse  
Bagnulo il Pretore ha già fissato il giorno dell'ese-  
cuzione, che il giorno 10 giugno 1949 alle ore sette  
con continuazione, si porterò sul posto per ivi immet-  
tere la istante al possesso della casa sita in abita-  
to di Ostuni alla via Francesco Bax N°9.

Copia di quest'atto da me Uff. Giud. sottoscritta ho  
rimessa e lasciata al predetto Bagnulo Santo Felice  
di Giovanni, nella sua abitazione in Ostuni consegnan-  
dola a mani della sua vicina di casa *Lafora* *Gianna*

*che firma l'originale, per la prima volta della casa del notificando*

Uff. Giud. Autorizzato

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO  
(Vito Maffei)

N: 1090 A/1

Vide per l'atto

*Can*

*subd. ult. 18/6/49*

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooo00ooo-----

VERBALE DI CONSEGNA

Il sottoscritto BAGNULO Sante Felice di Giovanni  
assegnatario dell'appartamento n. \_\_\_\_\_ palazzina B.  
alle Case Popolari di Ostuni, composti di vani \_\_\_\_\_ oltre cu-  
cina ed accessori, posta a piano \_\_\_\_\_.-

D I C H I A R A

di essersi ricevuto in consegna il predetto appartamento in  
perfette condizioni complete di infissi, vetri, serratura con  
chiave alle porte interne e n. tre chiavi per la porta di in-  
gresso, lavandino, vaso per gabinetto, impianto elettrico com-  
pleto di tutti i vani e derivazione di acqua.-

Il fabbricato è di nuova costruzione.-

Contratto n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_.-

BRINDISI, li 1° aprile 1950.-

L'INQUILINO

Bagnulo Sante Felice

ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI  
della Provincia di Brindisi

=====

Prot. 304

Brindisi 24 Marzo 1950

OGGETTO: Assegnazione alloggio.

Al Sig. Bagnulo Sante Felice di Giovanni

Via Avv. Francesco Bax, 11

O S T U N I

In accoglimento della istanza presentata a suo tempo si comunica che Le è stato assegnato un appartamento composto di 2 vani, oltre gli accessori al lotto 2° delle Case Popolari in Ostuni.

Si invita la S.V. a provvedere al versamento a 1/2 assegno bancario che sarà ritirato da incaricato di questo Istituto verso il rilascio di regolare ricevuta, della somma di £.6.021,- come appresso dovuta:

£.3.000 per fitto dal 1.4.50 al 10.5.50

£.2.250 per deposito cauzionale

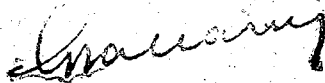
£. 360 per canone mensile anticipato consumo acqua

£. 300 per deposito spese contrattuali

£. 111 per I.G.E. e bollo.

La consegna dei locali avverrà il 30 corr. alle ore 10, ora in cui la S.V. medesima dovrà rendersi reperibile.

IL PRESIDENTE  
(Com.te Ubaldo Vallarino)



**I. A. C. P. - 11241**

5066

1954

7 AUG. 1952

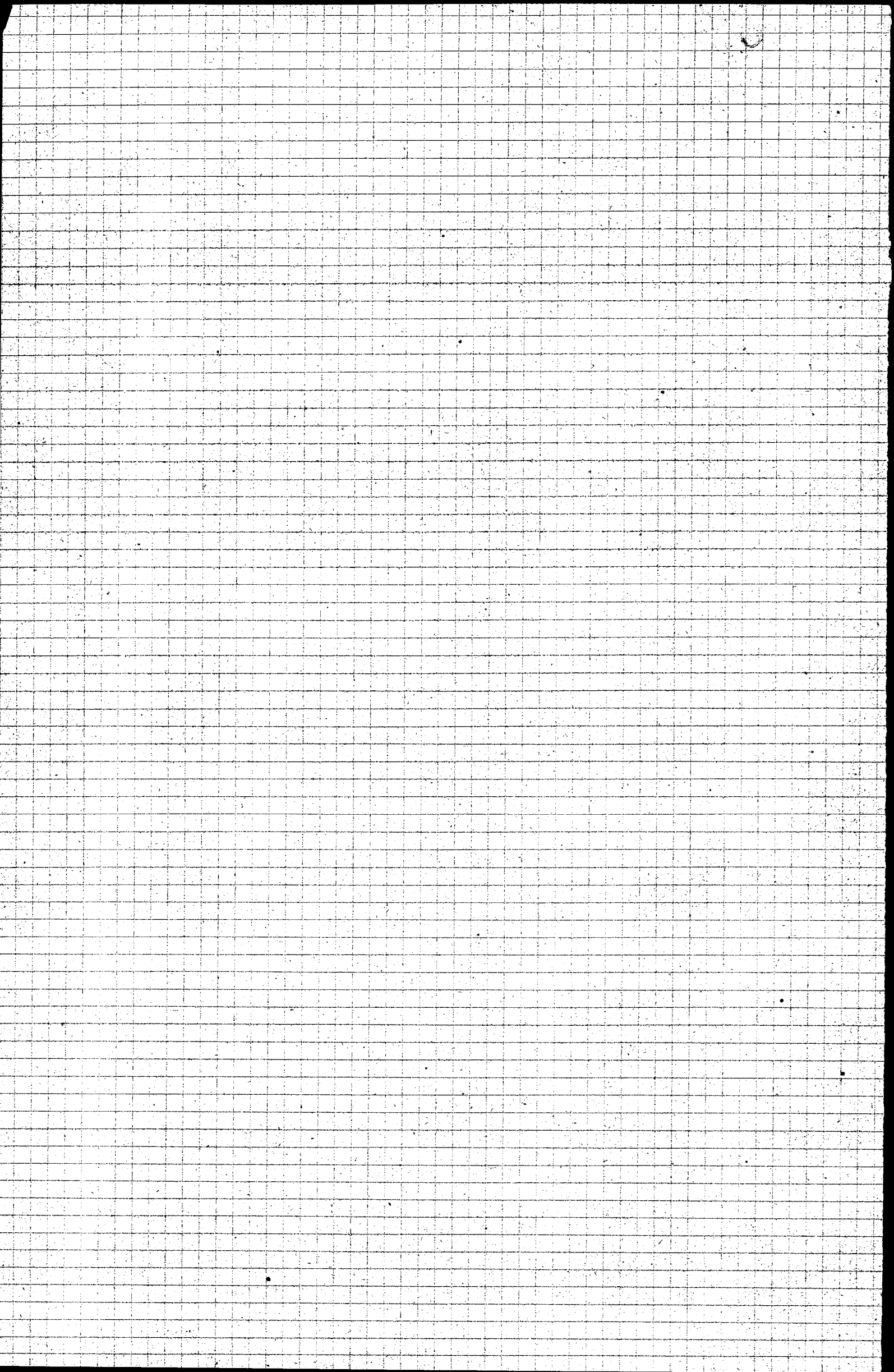
Let's find out how our people  
Breed.

L' sottoscritto Dagumilo Lauro, incolto di questo  
Libro al libro 2° Inferno 96, <sup>art. 10</sup> ~~domanda~~ viene a porre  
con tutta la famiglia per un periodo di quattro o  
cinque mesi fa presente che per il fratello suddetto  
~~che~~ nel suo alloggio sussiste una ingente quantità di cose  
~~che sono~~ da offrire a fine di fare di esse cosa di valore.  
Chiede pertanto di poter essere autorizzato a  
venire sopra detto.

Ostuni 6 luglio 1962

Boysen's Inset

~~A Shuler~~



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. 7267

Brindisi, li 16-8-61

AL SIG. Bagnolo Sante

Lotto 2° Scala 2 Int. 2

Via fu Pegli

Ostuni

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anziché di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonché dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 1.028 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicché il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 3.35 . =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 4.198 come specificato nel seguente dettaglio:

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| a- Canone di locazione per fitti e servizi     |              |
| £ <u>1.028</u> vano per vani <u>3.35</u> £ .   | <u>3.444</u> |
| b- Canone consumo acqua normale.....£ .        | <u>500</u>   |
| c- Contributo per illuminazione scale .....£.. | <u>150</u>   |
| d- I.G.E. 3% solo su a).....£.                 | <u>104</u>   |
|                                                | <u>4.198</u> |

TOTALE LIRE

Di quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge .



IL PRESIDENTE

Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO )

PA/MI/ta.



Comune di Ostuni  
PROVINCIA DI BRINDISI

16 FEB. 1989

|                                          |
|------------------------------------------|
| Rif. a n. .... / ... /                   |
| Risp. a nota n. .... div. .... sez. .... |
| del .....                                |

Prot. 05610 / Tecnico

All. N. ....

OGGETTO: Alloggio di E.R.P. sito in Ostuni Via Mons. Mindelli n°11 D/2  
lotto 2°. Comunicazione ai sensi del combinato disposto dall'art.19  
L.R. 54/84. -

RACCOMANDA A.R.

|                                             |
|---------------------------------------------|
| ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI<br>BRINDISI |
| Prot. N. 4389                               |
| Data 20 FEB. 1989 e.p.c.                    |

AL SIGNOR

BAGNULO SANTE

Via Mons.Mindelli n°11

O S T U N I

Spett/le

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

Via Casimiro n°27

B R I N D I S I

\*\*\*\*\*

L'Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi ha segnalato a questo Comune che, nel corso di una verifica reddituale concernente la posizione della S.V. si sono rilevati elementi che potrebbero comportare la decadenza dell'assegnazione per perdita dei requisiti ai sensi dell'art. 19 lett.D con riferimento all'art.2 lett.C e/o D della Legge Regionale 20/12/84 n°54.

Tanto premesso si invita la S.V. a presentare eventuali controdeduzioni scritte e i documenti giustificativi che riterrà opportuno entro e non oltre il termine di gg.15 dalla data di ricezione della presente , con avvertenza che questa comunicazione costituisce atto preliminare istruttorio preordinato al definitivo provvedimento di decadenza della assegnazione dell'alloggio in oggetto.-

IL SINDACO

(Michele COPPOLA)



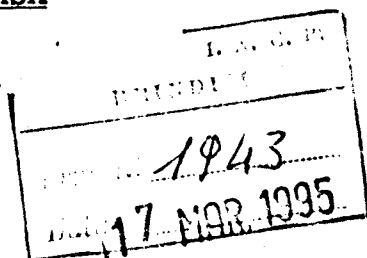


**Comune di Ostuni**

PROVINCIA DI BRINDISI

UFFICIO CASA

09371



15 MAR. 1995

AL SIG. PRESIDENTE  
ISTITUTO AUTONOMO CASE  
POPOLARI

72100 BRINDISI

OGGETTO: Invio nulla osta.

**PREMESSO** che l'Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi con note n° 22962 del 15/7/88 e n° 30214 del 22/11/90, inviava un elenco di assegnatari per i quali nel corso di una verifica reddituale si sono rilevati elementi che potrebbero comportare la decadenza dall'assegnazione per perdita dei requisiti ai sensi dell'art.19 lett.D, L.R.54/84;

**VISTA** la documentazione giustificativa prodotta dagli interessati e la relativa istruttoria di rito;

**VISTO** il sopralluogo effettuato da un Tecnico incaricato del Comune, unitamente ad un Vigile Urbano, dal quale si evince che non esistono motivi di decadenza per perdita dei requisiti;

**PRESO ATTO DI QUANTO SOPRA**

**I L S I N D A C O**

**D I C H I A R A**

che **NULLA OSTA** al mantenimento in possesso dell'alloggio assegnato ai Sig.ri:

- 1) BASILE ANGELO L.GO RISORGIMENTO n°3/6; 15112,0050352/0
- 2) CAZZORLA LORENZO ORA BELLANOVA CATERINA L.GO RISORGIMENTO 11/2; 37112,0050352/0
- 3) CAVALLO ANTONIO L.GO RISORGIMENTO n°14 B/6; 11112,0150818/1
- 4) BAGNULO SANTE VIA MONS. MINDELLI 11 D/2; 11112,003,0210/0
- 5) SAPONARO GIUSEPPE ORA CARIULO DOMENICA L.GO BIANCHIERI 6 A/6. 11112,0050330/0

Ostuni li 13/03/1995

IL SINDACO  
(Prof. Lorenzo CIRASINO)

GA

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

PROT. 5263

DEL 11 LUG. 1994

AL RAGGRUPPAMENTO MISTO  
SEDE

In riferimento alla nota prot. n° 4178 del 26.5.94, si rimettono i dati catastali relativi agli alloggi di e.r.p. da alienare ai sensi della Legge 560/93.

Tali elementi sono stati desunti dal N.C.E.U. a seguito di identificazione, sul posto, della unità immobiliare.

ASSEGNATARIO BAGNULO SANTE Comune OSTUNI

Lotto o Cantiere 2 via MONS. MINDELLI civico, n° 11  
piano 2 int. B/2.

Nel N.C.E.U. l'unità immobiliare è riportata alla partita 6346  
fg. 147 p.lla 677 / 10 cat. 4/4  
cl. 3 vani catastali 3.50 rendita 238.000

Lo scantinato è/non incluso nella consistenza della u.i.

Note:

VERANDA CHINSA

N.B. : su detto lotto, in data \_\_\_\_\_, sono in corso o ultimati i lavori di cui alla Legge \_\_\_\_\_.

Visto:

IL COORDINATORE GENERALE

IL COORDINATORE DEL SERVIZIO  
RISANAMENTO E PATRIMONIO

Parte riservata all'Istituto

111 12 002 0210/0  
BAGNULO SANTE  
VIA MONS. MINDELLI  
72017 OSTUNI

11 D/2

Prot N.

Data

- 2 MAG. 1994 / 3392

Spett.le

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Via Casimiro, 27

72100 BRINDISI

Oggetto: Richiesta di acquisto alloggio di E.R.P. -  
Legge 24.12.1993, n. 560.

Il sottoscritto BAGNULO SANTE FELICE nato a OSTUNI

il 16-11-93 assegnatario /o familiare convivente del Sig. \_\_\_\_\_

assegnatario dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica sito in OSTUNI

Lotto II° Via /Piazza MONS. L. MINDELLI n. 11 scala 2/II interno \_\_\_\_\_

con riferimento all' art. 1 - comma 6 della legge 24.12.1993, n. 560,

|            |              |
|------------|--------------|
| VALORE     | £ 23.800.000 |
| Rid. 20%   | £ 4.760.000  |
|            | £ 19.040.000 |
| Riduz. 10% | £ 1.904.000  |
|            | £ 17.136.000 |

CHIEDE

di acquistare l' alloggio innanzi descritto, essendo in possesso di tutti i requisiti di cui al citato comma 6 dell'art. 1 della legge in parola.

|             |              |
|-------------|--------------|
| ACCONTO 90% | £ 15.422.400 |
| IVA 4%      | £ 616.896    |

DICHIARA

di scegliere per il pagamento del prezzo di acquisto, la modalità di cui alla lettera ~~a)~~ o b) del comma 12 dell'art. 1 della legge 24.12.1993, n. 560.

Distinti Saluti

Data

29-04-94

firma

Bagnulo Sante Felice





## Comune di Ostuni

PROVINCIA DI BRINDISI

### IL SINDACO

certifica

Che Bagnulo Sante Felice, nato a Ostuni il 16/11/1913, qui  
residente dal 7/7/1972, ha avuto le seguenti vicende  
domiciliari:

1) il 7/7/1972 ha abitato in Via Luigi Mindelli n°11  
dove abita tutt'ora.=

=

=

=

=

Si rilascia in carta libera per uso consentito dalla legge

li

9 MAG. 1995



IMPIEGATO ARDENITO  
URTI/ASIN/4C  
Angela D'ADAMO



# COMUNE DI OSTUNI

PROVINCIA DI BRINDISI

UFFICIO ANAGRAFE

CERTIFICAZIONE A MEZZO TERMINALI  
CENTRO ELETTRONICO COMUNALE

Fg. 01/01

\*\*\* CERTIFICATO DI STATO DI FAMIGLIA \*\*\*

L' UFFICIALE DI ANAGRAFE

In base alle risultanze degli atti d'ufficio  
CERTIFICA la seguente composizione della famiglia di:

**BAGNULO SANTE FELICE**

abitante in VIA MINDELLI LUIGI 11

**BAGNULO SANTE FELICE**

Nato il 16/11/1913 a OSTUNI (BR)

atto n. 753/1

CONIUGATO

*Intest. Scheda*

**GRECO ROSA**

Nata il 31/01/1920 a OSTUNI (BR)

atto n. 123/1

CONIUGATA

*Moglie*

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE  
DELEGATO

Dott. ANGELO ROMA

Ostuni, li 02/05/1995

Sagr. L.

Il Compilatore

SI RILASCIATA IN CARTA (LIBERA - LEGALE) DA

VALERE PER USO CONSENTITO DALLA LEGGE



500



CERTIFICAZIONE A MEZZO TERMINALI  
CENTRO ELETTRONICO COMUNALE

# COMUNE DI OSTUNI

PROVINCIA DI BRINDISI

UFFICIO ANAGRAFE

\*\*\* CERTIFICATO DI RESIDENZA \*\*\*

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE

In base alle risultanze degli atti d'ufficio

CERTIFICA

che:

**BAGNULO SANTE FELICE**

Nato il 16/11/1913 a OSTUNI (BR)

atto n. 753/1

abitante in VIA MINDELLI LUIGI 11

E' QUI RESIDENTE DAL 07/07/1972  
PROVENIENTE DA TORINO (TO)

Segr. L. 500

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE  
DELEGATO  
Dott. ANGELO ROMA

Ostuni, li 02/05/1995

Il Compilatore

SI RILASCIATA IN CARTA (LIBERA - ~~LEGATA~~ DA

VALERE PER USO **CONSENTITO** DALLA LEGGE



# ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

## BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 13-9-1940 N. 1474)

Prot. n. 4851

li. 22 GIU. 1994

SERVIZIO RAGGR. GRUPPI

RACC. AR.

Al Sig. BAGNULO SANTE  
VIA MONS. MINDELLI 11 2/2  
72017 OSTUNI

OGGETTO: Legge 24.12.1993, n. 560 - Norme in materia di alienazione di alloggi di E.R.P.

Si fa seguito alla nota n. 2681 in data 5-4-1994 di questo I.A.C.P., relativa all'oggetto e riferimento alla richiesta inoltrata dalla S.V. in data 29-4-1994, tendente ad acquistare l'alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in \_\_\_\_\_ lotto 2 scala D int. 2, Via MONS. MINDELLI.

A tal proposito, al fine di definire la pratica per la cessione dell'alloggio in parola, la S.V., che ha comunicato di voler corrispondere il prezzo di cessione in unica soluzione, giusta la lettera a) del paragrafo 12 dell'articolo unico della legge 24.12.1993, n. 560, è invitata a trasmettere a questo I.A.C.P. assegno bancario circolare non trasferibile dell'importo di £. 15.422.400 intestato a "I.A.C.P. - Brindisi - Via Casimiro, 27", corrispondente al 90% (novanta per cento) dell'importo globale di cessione dell'alloggio di cui la S.V. è assegnatario, ridotto del 20 % per anzianità di costruzione dell'immobile del quale fa parte e del 10% (dieci per cento) per il disposto di cui innanzi.

La restante quota del 10% (dieci per cento), costituente il saldo del prezzo di cessione, verrà versata dalla S.V. con le stesse modalità e forma all'atto della stipula del contratto di compravendita presso lo studio notarile che vorrà comunicare espressamente a questo I.A.C.P.

La S.V. dovrà, altresì, corrispondere la somma di £. 616.896 per I.V.A., mediante ulteriore assegno bancario circolare non trasferibile intestato sempre a "I.A.C.P. - Brindisi - Via Casimiro, 27".

Si comunica, ancora, che la pratica di cessione dell'alloggio in parola in favore della S.V. - assegnatario - sarà perfezionata a condizione che risulti in perfetta regola con i canoni di locazione alla data del versamento della rata di acconto sul prezzo di cessione e dell'I.V.A., come sopra indicati, e che conservi alla data della domanda la titolarità di assegnatario da almeno cinque anni.

/./.



# ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 13-9-1940 N. 1474)

Prot. n. ....

/./.

li, .....

Tali requisiti saranno accertati d'ufficio da questo I.AC.P.  
che si riserva la facoltà di richiedere i documenti che riterrà op-  
portuni ai fini dell'accertamento medesimo.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE

(Avv. Pietro DELL'ANNO)

# ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 13-9-1940 N. 1474)

Prot. n. 3374

24 MAR 1995  
li, .....

## SERVIZIO RAGGR. GRUPPI

### ALLEGATI:

- Copia delib. n. 8219 del 28.X.94;
- Dati catastali e pianta planimetrica.

- Al Notaio Dr. Nicola SALOMONE  
Via Pola, 34

72017 OSTUNI

- Sig. BAGNULO Sante  
Via Mons. Mindelli, 11 D/2  
72017 OSTUNI

**OGGETTO:** Cessione in proprietà dell'alloggio popolare sito in OSTUNI  
Via Mons. Mindelli - Lotto 2° - scala B - piano R - int.2 -  
Pagamento in unica soluzione - Assegnatario: BAGNULO Sante.  
Legge 24.12.1993, n. 560.

Si chiede alla S.V. di voler provvedere alla stipula del contratto di compravendita dell'alloggio indicato in oggetto a favore dello assegnatario in indirizzo che ha già provveduto al pagamento in unica soluzione del prezzo di cessione dell'alloggio pari a f.17.136.000= (fibre diciassettemilionicentotrentaseimila), e della relativa IVA nella misura del 4% del prezzo stesso.

A tal fine, in allegato, si trasmettono alla S.V. i dati tecnico catastali relativi all'alloggio da cedersi in proprietà.

L'assegnatario è pregato di prendere direttamente contatto con il notaio in indirizzo per la stipula dell'atto.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE

(Avv. Pietro DELL'ANNO)

TR/mz

# ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 13-9-1940 N. 1474)

Prot. n. 2508

li, 18 APR. 1995

SERVIZIO RAGGR. GRUPPI

RACCOMANDATA

Al Sig. BAGNULO Sante

Via Mons. Mindelli, 11, D/2

72017

OSTUNI

INVIARE LA PRATICA  
AL NOTAIO SALOMONE  
DI OSTUNI -

*Bagnulo Sante*

OGGETTO: Legge 24.12.1993, n. 560 - Alienazione alloggio E.R.P.

Si fa seguito alla nota n. 4851 in data 22.6.1994 di questo I.A.C.P., relativa alla richiesta di versamento dell'acconto del 90% sul prezzo di cessione dello alloggio sito in OSTUNI - Via Mons. Mindelli - Lotto 2° - sc. D - int. 2.

A tal proposito, al fine di definire la pratica per la cessione dell'alloggio in parola, si invita la S.V. a versare il residuo 10% del valore dell'alloggio pari a f. 1.713.600.= più f. 68.544.= per differenza I.V.A.

Si fa presente che il prezzo di cessione dell'alloggio pari a f. 17.136.000 è stato determinato come segue:

|                                                        |                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| - valore calcolato in base agli estimi catastali ..... | f. 23.800.000.= |
| - riduzione 20%, anni anzianità alloggio .....         | f. 4.760.000.=  |
|                                                        | f. 19.040.000.= |
| - riduzione 10% per pagamento in contanti .....        | f. 1.904.000.=  |
|                                                        | f. 17.136.000.= |

I.V.A.: f. 17.136.000 x 4% = f. 685.440.=

Si comunica, altresì, che gli importi a saldo del prezzo di cessione devono essere versati con assegni circolari non trasferibili intestati a: ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI - BRINDISI - da consegnare personalmente al Servizio Amministrazione dell'Istituto che rilascerà la relativa fattura.

Inoltre per la definitiva determinazione della situazione contabile alla data del 13.7.1994 si invita la S.V. a presentarsi presso il detto Servizio munita dei bollettini di versamento del canone di locazione anni 1989/1994.

Inoltre la S.V. deve produrre la seguente documentazione: Certificato di residenza; Stato di famiglia e certificato storico anagrafico di residenza.

Distinti saluti

TR/mz

IL PRESIDENTE

(Avv. Pietro DELL'ANNO)

*Effettuato versamento contabile  
della data del 30/7/94  
E' in regola con i pagamenti  
6/05/94 Donece*